



Prefettura di Teramo
Ufficio territoriale del Governo

Area III - Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali Contenziosi
e Rappresentanza in giudizio

Fasc. 1767/25

VISTA l'istanza in data 12 marzo 2025, con cui il sig. Moreno De Patre, Presidente p.t. dell'ASD Vomano Bike, con sede in Notaresco, via Borgo n. 19, ha chiesto di essere autorizzato allo svolgimento della competizione ciclistica, denominata "Giro d'Abruzzo - cat. Juniores (cl. 2.14)" che dovrebbe effettuarsi, nell'ambito del territorio della provincia di Teramo, con la 4^a tappa di Sant'Egidio alla Vibrata, il giorno 4 maggio 2025;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, quest'ultimo riguardante i tratti di strade provinciali, statali e comunali ricadenti nei territori dei comuni di Sant'Egidio alla Vibrata, Ancarano e Civitella del Tronto e contenuti nella crono tabella allegata alla presente e da intendersi integralmente richiamata per percorso e prescrizioni di gara;

VISTA, altresì, l'istanza pervenuta in data 25 marzo 2025, con cui il sig. Moreno De Patre, nella qualità suindicata, nel comunicare la variazione del percorso di gara della 2^a tappa relativa alla competizione ciclistica in argomento, inizialmente prevista in Trasacco (AQ), ha chiesto di essere autorizzato allo svolgimento della citata competizione, che - a seguito di una modifica del tragitto - dovrebbe ora effettuarsi, nell'ambito del territorio del Comune di Notaresco (TE), il giorno 2 maggio 2025;

LETTA la circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29 settembre 2020, in base alla quale, giusta previsione dell'art 9 comma 7bis del codice della strada, spetta al Prefetto l'adozione di provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del c.d.s., quando il transito dei partecipanti interessa strade extraurbane, mentre spetta al Sindaco per le strade del centro abitato, ex art. 7, comma 1 del c.d.s.;

VISTA la prefettura prot. 18065 del 12 marzo 2025 inviata alla Questura di Teramo ed alla Sezione della Polizia Stradale;

VISTO il parere fornito dalla Polizia Stradale Sezione di Teramo nella nota del 18 marzo 2025 in ordine ai tempi di chiusura della circolazione stradale;

VISTO il nulla osta fornito, con nota n. 304967 del 4 aprile 2025, dall'Anas. S.p.A. di L'Aquila;

RILEVATO che, **per la gara del 2 maggio**, è stato fornito il nulla osta del Comune di Notaresco con nota n. 4874 del 10 aprile 2025, mentre **per la gara del 4 maggio 2025**, sono stati forniti i nulla osta del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata con nota n. 4272 del 9 aprile 2025 e del Comune di Ancarano con nota n. 1838 del 24 marzo 2025;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Provincia di Teramo nella nota n. 12280 del 14 aprile 2025;

VISTO, altresì, il parere favorevole allo svolgimento delle gare, sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso con nota n. 11790 del 15 aprile 2025 dalla Questura di Teramo

VISTO il provvedimento della Provincia di Pescara n. 8034 in data 28 aprile 2025 con cui è stato autorizzato lo svolgimento della gara e le cui prescrizioni ed indicazioni si richiamano integralmente;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15.1.2002, n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo i percorsi di gara;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno - Dipartimento di PS n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019 - Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada - Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni, Circolare n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29.09.2020, Circolare n. 300/A/3572/21/116/1 del 20 aprile 2021, Circolare del Ministero dell'Interno n.300/STRAD/1/0000010794 del 30.03.2022;

VISTI gli articoli 6 e 7 del D.Lgs 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTO il provvedimento prefettizio n. 26391 del 14/04/2025 con il quale il Prefetto di Teramo ha conferito alla dott.ssa Simona Leogrande l'incarico di Dirigente dell'Area III;

ORDINA

per i giorni **2 e 4 maggio 2025**, la sospensione temporanea della circolazione sui percorsi della 2^a e 4^a tappa della competizioni agonistica denominata "Giro d'Abruzzo - cat. Juniores (cl. 2.14)" che interesserà i tratti di strade provinciali, statali e comunali ricadenti nei territori dei comuni di Notaresco (**il giorno 2 maggio 2025**) e dei comuni di Sant'Egidio alla Vibrata, Ancarano e Civitella del Tronto (**nel giorno 4 maggio 2025**), secondo le tabelle di marcia prodotte ed in base a quanto stabilito nel provvedimento della Provincia di Pescara n. 8034 in data 28 aprile 2025 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

In ciascun punto del percorso di ciascuna tappa, la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica." In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso dovrà essere di **almeno 15 minuti**, calcolati dal momento del transito del primo concorrente, salvo diverse disposizioni degli Organi di Polizia Stradale e, comunque, fino a cessate esigenze.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.



*Prefettura di Teramo
Ufficio territoriale del Governo*

*Area III - Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali; Contenzioso
e Rappresentanza in giudizio*

Resta ferma la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

- che le carovane ciclistiche vengano scortate, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del d.l.vo. 30.4.1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002, n. 29;
- che in loco venga posizionata, per ciascuna tappa, idonea segnaletica di chiusura al traffico veicolare con l'indicazione della fascia oraria ed il percorso alternativo nonché predisposto un efficace servizio d'ordine per tutta la durata della chiusura a cura del locale organo di Polizia Municipale;
- che gli organi di polizia, preposti alla vigilanza e alla tutela delle strade percorse o attraversate, intensifichino i controlli sui tratti di strada interessati per tutta la durata delle due manifestazioni;
- che l'organizzazione predisponga, per ciascuna tappa, un idoneo servizio, anche con la presenza di addetti a terra abilitati che presidino le intersezioni stradali o i punti sensibili del tracciato di ciascuna gara e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle predette intersezioni ;
- che gli organizzatori in conformità alle prescrizioni della presente autorizzazione diano la più ampia pubblicità possibile a questo provvedimento avvalendosi, se nel caso, anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione;

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del d.l.vo 30.4.1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalla presente ordinanza, nonché dall'autorizzazione della Provincia di Pescara.

Teramo, data della firma digitale

Il Responsabile U.P.
A. Catena

LA DIRIGENTE Dell'Area III
Viceprefetto Vicario
d.ssa Simona Leogrande

Invio tramite pec

All' ASD Vomano Bike

NOTARESCO

ALLE PROVINCE DI

PESCARA/TERAMO

ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI

TERAMO

ALLA QUESTURA DI

TERAMO

AI COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI

TERAMO

E, p.c.

AI COMUNI DI

Notaresco, Ancarano, Sant'Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto